

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LIMONI e ZACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1969

Modificazioni all'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444,
sull'ordinamento della scuola materna statale

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo dell'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444, ha dato luogo da parte dell'Amministrazione della pubblica istruzione ad una interpretazione così restrittiva, da alterare in modo radicale la volontà del legislatore.

Come infatti si può rilevare dalla circolare n. 2298 del 18 giugno 1968 vengono ammessi a beneficiare del contributo statale per la costruzione di edifici da destinare a sedi di scuole materne solo quegli enti, istituti ed istituzioni di cui al primo comma dell'articolo 34 della citata legge, i quali attualmente gestiscono almeno una scuola materna; sono invece esclusi dal beneficio tutti quelli che non abbiano gestito nè gestiscano tuttora alcuna scuola materna.

Pare che i competenti uffici ministeriali sostengano una tale interpretazione restrittiva, adducendo il fatto che il testo della legge, al citato articolo 34, primo comma, parla di contributi da dare « per la costruzione di scuole materne gestite dagli enti territoriali autarchici, ecc. ecc. ».

E il participio « gestite » — argomenta il Ministero della pubblica istruzione — può solo significare che « siano attualmente gestite » e non che, non essendo la gestione in atto, possano essere gestite nel futuro.

In tal modo si arriva all'assurda conseguenza che, per esempio, quei comuni che non avevano, per negligenza o impossibilità economica, istituito prima d'ora nel proprio territorio scuole materne, non potranno beneficiare dei contributi statali per la costruzione degli edifici. Pertanto tali comuni non istituiranno nè costruiranno mai più — se non a totale loro carico — scuole materne. Eppure sono questi — è il caso di quelli del Mezzogiorno d'Italia e delle aree depresse del Centro-Nord — i comuni più poveri e pertanto più bisognosi del contributo statale.

Questi comuni si dovranno rassegnare o a restare privi di scuole materne o a consentire che soltanto altri enti o istituzioni continuino a gestire nel territorio comunale scuole materne, beneficiando — essi, sì! — dei contributi statali.

Non pare che proprio queste dovessero essere le intenzioni dei legislatori!

Il presente disegno di legge mira ad ovviare alle suesposte incongruenze. Si precisa infatti che potranno beneficiare del contributo statale sia gli enti, gli istituti e le istituzioni che già gestiscono, come anche quelli che istituiranno e gestiranno scuole materne.

Per tali ragioni ed intenti i proponenti confidano nel voto favorevole del Senato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è modificato come segue:

« Per la costruzione di edifici da destinare a sedi di scuole materne che enti autarchici territoriali, istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, nonché enti ed istituzioni gestiscono o intendono istituire o gestire, lo Stato accorda contributi nelle misure stabilite dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ».